

L'evoluzione della disciplina giuridica e l'attuale normativa dell'Azienda speciale dal T.U.E.L. 267/2000 e dalle esperienze in atto

dott. Dario A.Colombo

dott. Alessandro Battistella

Ufficio di Coordinamento

25 maggio 2022
Comune di Calco



DI COSA PARLIAMO OGGI



AZIENDA SPECIALE

- 1. La legislazione e l'evoluzione giuridica*
- 2. La personalità giuridica, autonomia statutaria, imprenditoriale e patrimoniale*
- 3. L'Azienda Speciale come forma di affidamento diretto – in house providing e conformità alle fonti di diritto comunitario*
- 4. L'Azienda Speciale come forma di gestione associata dei servizi dell'Ambito*
- 5. Gli Organi dell'Azienda*
- 6. Personale e i Contratti di lavoro – CCNL attualmente applicati tra normativa pubblica e privata*



1. La legislazione e l'evoluzione giuridica

LA LEGISLAZIONE – breve storia



1903 – le AZIENDE MUNICIPALIZZATE normate dalla **Legge Giolitti n.103/1903** e successivamente dal **Testo Unico 2578/1925**.

Necessità di colmare il vuoto normativo che si era creato attorno alla gestione diretta di servizi di primaria necessità. La normativa rimase poi in vigore fino al 1990 – **consentiva ai Comuni di scegliere fra la gestione diretta, la concessione a privati, oppure la gestione a mezzo di Aziende speciali, titolari di autonomia amministrativa, ma prive di personalità giuridica**

D.P.R. n. 902/1986, **NUOVO REGOLAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI DI SERVIZI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI**, modernizza la disciplina relativa alle AZIENDE SPECIALI degli Enti Locali, ed è **attualmente in vigore** per tutte quelle parti non incompatibili con **TUEL del 2000**

L. 142/1990 e il TUEL 267/2000 - le Aziende speciali trovano una **collocazione più organica nel contesto della riforma delle autonomie locali**

LA LEGISLAZIONE recente

- ❑ **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – articolo 31**, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- ❑ **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – articolo 114**, poi variamente modificato
- ❑ **Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2014, n. 126 circa l'entrata in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

L'EVOLUZIONE della DISCIPLINA GIURIDICA (1)



- **2001 - Art.35, comma 8 della L. 448**, prevede l'obbligo di trasformazione delle Aziende Speciali in società di capitali
- **2012 - Consiglio di Stato, sentenza n. 641 del 7 febbraio** : la natura giuridica propria dell'azienda speciale non può essere assimilabile a quella di una Pubblica amministrazione
- **2012 - Aggiunta all'art. 114 del TUEL il comma 5-bis**: le aziende speciali vengono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità a partire dal 2013
- **2012 - In conclusione del percorso di conversione del D.L. n. 1/2012**, il Senato votò a favore dell'esclusione delle aziende speciali per i servizi sociali dal patto di stabilità
- **2013 - Art. 1 – comma 550 – L. 147 modifica l'art. 114 DL 267/2000 con art. 5-bis** circa l'obbligo della iscrizione e deposito dei bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di Commercio
- **2014 - Il comma 12-bis dell'art. 4 della Legge 89/2014** è intervenuto sulla disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali.” «2-bis. Le aziende speciali, [...] si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
..... **Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.**

L'EVOLUZIONE della DISCIPLINA GIURIDICA (2)

- **D. Lgs. N. 267/2000**
 - **Art. 114, co.1,**– Testo Unico degli Enti Locali
l'Azienda speciale rappresenta “l'Ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto”
L'Ente Locale conferisce il capitale in dotazione, nomina il Consiglio di Amministrazione, determina finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali
 - **Art. 31** richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni in materia di aziende speciali ai consorzi (Consiglio di Stato interpreta l'azienda speciale consortile nella sua funzione di struttura produttiva ed imprenditoriale al servizio degli enti consorziati)

La dottrina giuridica sottolinea anche la differenza “**consorzi-azienda**” rispetto ai quali trova applicazione **la disciplina delle Aziende speciali**, e i “**consorzi – enti amministrativi**” disciplinati dalle norme sugli Enti Locali .

*2. Personalità giuridica, autonomia statutaria,
imprenditoriale e patrimoniale*

*3. L’Azienda Speciale come forma di affidamento
diretto – in house providing e conformità alle fonti di
diritto comunitario*

PERSONALITÀ GIURIDICA, AUTONOMIA STATUTARIA, IMPRENDITORIALE E PATRIMONIALE



- **Regio Decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925**: ente strumentale dell'Ente Locale, dotato di autonomia organizzativa, contabile, finanziaria, negoziale e patrimoniale, nonché di proprio Statuto
- **L. 142/1990** riconoscimento della **personalità giuridica**



- Applicabilità all'Azienda di **disposizioni di diritto privato**, iscrizione nel registro delle imprese, assoggettabilità al regime fiscale privato.
Riconoscimento di **un'autonomia patrimoniale perfetta** rispetto agli Enti di appartenenza
- **Trattasi di soggetti giuridici che esercitano in proprio servizi che spettano ad altri enti, sui quali si riflettono i risultati conseguiti** (Corte Costituzionale: "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale")

PERSONALITÀ GIURIDICA, AUTONOMIA STATUTARIA, IMPRENDITORIALE E PATRIMONIALE



L'Azienda speciale, pur forte di un **elevato livello di autonomia**, è parte integrante dell'apparato amministrativo e **rimane nell'alveo degli enti pubblici**

- **Autonomia gestionale** dell'Azienda si realizza nell'organizzazione dei fattori di produzione secondo i modelli dell'azienda privata
- **Autonomia di tipo imprenditoriale** → **manca** il contrappeso **del rischio d'impresa**
- **Autonomia patrimoniale** (pronuncia n.426 del 2010 della Corte dei Conti della Lombardia). La specialità dell'organismo rimane tale anche nei confronti dell'ente fondatore

L'attività di diritto privato rimane vincolata ai principi generali ai quali è assoggettata l'attività della PA

AUTONOMIA di tipo IMPRENDITORIALE



- ▶ Con il riconoscimento dell'autonomia imprenditoriale il legislatore ha voluto evidenziare che **l'azienda** non deve essere vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'Ente Locale, ma come **un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.**
- ▶ **La capacità imprenditoriale non va oltre tali confini**, anzi subisce restrizioni, quali, ad esempio, la fissazione delle tariffe dei servizi prodotti dall'azienda speciale.
- ▶ L'azienda speciale **resta comunque un soggetto pubblico**, e, anche la **negoziazione privatistica** è regolata da **procedure di diritto pubblico**, da **atti amministrativi e deliberazioni**, attraverso i quali si concretizza in forma procedimentale la volontà dell'ente.

IL TEMA DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE




L’elemento essenziale che ha portato negli anni allo sviluppo delle Aziende speciali è la possibilità per i Comuni soci di affidare *in house* i servizi che intendono erogare.

L’affidamento *in house* può essere utilizzato nei confronti di “**società a capitale interamente pubblico** a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la **parte più importante della propria attività** con l’ente o gli enti pubblici che la controllano” Art. 113 c.5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 326/2003.

IN HOUSE PROVIDING - CONFORMITÀ AL DIRITTO COMUNITARIO



- la natura strumentale del rapporto che collega l'Azienda all'Ente Locale è coerente con:
 - La definizione di impresa pubblica, per come intesa dal diritto comunitario
 - La modalità di gestione conosciuta dal diritto UE come «in-house providing»
- **IN HOUSE PROVIDING: l'autoproduzione di beni e/o servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che ricorrono all'affidamento diretto in alternativa al mercato**



- L'Azienda speciale è **in house** in quanto non rappresenta propriamente una gestione da parte di un soggetto terzo → **rapporto più di natura istituzionale, diretto, che contrattuale**

I NODI DELL’AFFIDAMENTO in *house*



Al di là della composizione societaria, esclusivamente pubblica, gli altri due elementi hanno **ripercussioni importanti sulle scelte strategiche e sulla modellizzazione delle Aziende:**

- il fatto di dover svolgere la **parte più importante della propria attività** con l’ente o gli enti pubblici che la controllano ha evidenti ripercussioni sulle scelte manageriali possibili per il mantenimento in equilibrio dell’azienda, nonché sul modello aziendale da assumere,
- decisamente più dibattuto e complesso è l’aspetto del **«controllo analogo»**.

IL TEMA DEL RAPPORTO INTER-ORGANICO



Una dibattuta interpretazione giuridica inquadra L'Azienda Speciale come il Settore Sociale allargato dei Comuni, individuando una interorganicità, cioè appartenenza di due organi allo stesso ente; l'affidamento diretto da parte di un Comune all'Azienda **sarebbe possibile in quanto la struttura aziendale o societaria cui il servizio viene affidato rappresenterebbe un mero modello di organizzazione della gestione dell'ente locale**, potendo dunque essere qualificato come rapporto di “**delegazione interorganica**”, superando così ogni problematica connessa con il controllo analogo.

L'affidamento in house, nel caso delle Aziende Consortili, non è mai stato messo in discussione, ma solleva qualche perplessità il considerare che questo derivi da un rapporto interorganico tra un Comune e un ente che prevede come soci una pluralità di soggetti pubblici, e negare questa caratteristica **ha delle ripercussioni importanti sul modello di indirizzo dell'Azienda a livello dei Comuni soci.**

- **Se l'Azienda consortile non è automaticamente in house** per la presenza di un rapporto interorganico con i vari Comuni soci, ma perché ente che può assicurare il controllo effettivo della propria attività, diviene necessario **definire perimetro e modalità di quest capacità di controllo.**

LA STRUMENTALITÀ



- ▶ Il principio di **strumentalità dell'attività di gestione** deve essere inteso come identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, perseguibili attraverso l'attività di gestione funzionalmente svolta dall'azienda nei settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita.
- ▶ **L'Ente Locale "si serve"** dell'azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, quindi, **per soddisfare un'esigenza della collettività.**
- ▶ In quest'ottica, **spetta all'Ente Locale la funzione "politica" della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi**, lasciando le decisioni gestionali e operative alla Azienda.

DIVERSI MODELLI GESTIONALI



Le aziende speciali consortili **possono gestire servizi sociali e sociosanitari *per conto dei Comuni associati***:

1. in forma **diretta (make)**
2. con acquisto **da terzi (buy)**
3. in logica di **partnership** attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione **(with)**.

4. L'Azienda Speciale come forma di gestione associata dei servizi dell'Ambito

GESTIONE ASSOCIATA nel TUEL 267/2000

tra Forme associative vs. Forme di gestione



Forme ASSOCIATIVE tra gli enti al fine dello svolgimento di alcune funzioni, (nel Titolo II, Soggetti - Capo V - Forme associative, artt. 30, 31, 32, 33, 34) e

- **OBIETTIVO PRIMARIO:** l'esercizio associato di funzioni, cioè **attengono al governo locale**, come la funzione di programmazione in merito ad un qualche settore, sia di rifiuti, piuttosto che di gas, energia, trasporti o di acque e di servizi sociali.

Forme di GESTIONE di servizi e interventi pubblici locali ((nel Titolo V, Servizi e interventi pubblici locali, artt. 112, 113 - 113 bis parz. Abrogato-, 114, et alii) **del singolo Comune o in forma associata**

- **OBIETTIVO PRIMARIO:** la definizione dei mezzi e degli strumenti con cui si vogliono perseguire fini e obiettivi; per questa ragione **la gestione può quindi anche essere delegata o affidata o concessa a soggetto diverso dal soggetto che ne ha la titolarità istituzionale.**

L'AZIENDA SPECIALE per natura giuridica «Obbligatoriamente in house»



Limiti e opportunità della natura giuridica:

- Lo sviluppo intra-confine per legge ↔ non vi è possibilità di sviluppo oltre confine,
- in una realtà caratterizzato dalla presenza della sussidiarietà orizzontale, **una Azienda pubblica può svolgere le seguenti funzioni**
 - gestione diretta della operatività finale,
 - concorso a fianco dei Comuni della tenuta tecnica degli affidamenti ai soggetti di terzo settore:
 - supporto alla verifica della qualità degli interventi messi in campo dai soggetti terzi,
 - attraverso l'acquisizione di interventi e servizi tramite appalti o altre forme di affidamento
 - attraverso la capacità di verificare nel tempo e in itinere il mantenimento, non di requisiti formali o formalizzati, ma di requisiti di sostanza degli interventi messi in campo,
 - supporto alla programmazione territoriale

L'AZIENDA SPECIALE Mono e pluripartecipata



1. Monocomunale per la GESTIONE di SERVIZI SOCIALI COMUNALI

2. Consortile per la GESTIONE ASSOCIATA di SERVIZI SOCIALI dei COMUNI soci

L'AZIENDA SPECIALE COME FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA



- **L. 328/2000 e L.R. 3/2008** affidano agli **AMBITI** la pianificazione territoriale → **I Comuni** in forma associata **restano titolari della funzione politico-istituzionale** di programmazione sociale, mentre la **dimensione gestionale viene affidata ad enti strumentali**



- **La Lombardia come culla del modello Azienda speciale:** ente dalla struttura imprenditoriale, dotato di competenze specialistiche che rende possibile la realizzazione di **economie di scala** nella gestione dei servizi

DUE ANIME: una **pubblica** rappresentata dall'Assemblea Consortile, e l'**altra amministrativo-gestionale** rappresentata dal Consiglio di Amministrazione

5. Gli Organi dell'Azienda

L'AZIENDA SPECIALE

EX Art. 114 TUEL 267/2000



- 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.**
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
- 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.**
- 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.**
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.**
- 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.**
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. **Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.**
- 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio, d) il piano degli indicatori di bilancio.**
- 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione.....

L'AZIENDA SPECIALE

EX Art. 114 TUEL 267/2000



Comma 3 – Organi dell'Azienda

- ▶ Consiglio di Amministrazione
- ▶ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ▶ Direttore generale, cui compete la responsabilità gestionale
- ▶ Nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto (dell'ente locale nel caso di Azienda comunale)

L'AZIENDA SPECIALE

EX Art. 114 TUEL 267/2000



Comma 6 – Il ruolo dell'Ente Locale

- Conferisce il capitale di dotazione
- Determina le finalità e gli indirizzi
- Approva gli atti fondamentali
- Esercita la vigilanza
- Verifica i risultati della gestione
- Provvede alla copertura degli eventuali costi sociali

Comma 5 –

Ordinamento e funzionamento

Ordinamento e funzionamento sono disciplinate :

- dal proprio statuto e dai regolamenti

Comma 7 –

Organo di revisione

Lo statuto dell'Azienda prevede un apposito organo, di revisione e forma autonome di verifica della gestione

L'AZIENDA SPECIALE

Gli ORGANI



Gli organi dell'Azienda speciale Consortile **sono:**

- **L'Assemblea consortile**, composta dai Comuni Soci, è l'organo di indirizzo e controllo strategico ed è composta da un rappresentante di ogni Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci/Presidenti o dei loro delegati.
- **il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore unico)** è l'organo esecutivo composto dal Presidente e 3-5 Consiglieri
- **Il Presidente del Consiglio di amministrazione** è nominato dall'Assemblea unitamente allo stesso; è il Presidente dell'Azienda e, in tale veste, assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.
- **Il Direttore Generale** dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione. I compiti del Direttore Generale sono quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, sono attribuite al Direttore Generale le funzioni di: a) governance tecnica; b) pianificazione, programmazione e controllo; c) organizzazione e gestione delle risorse umane; d) comunicazione
- **il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore dei Conti)** è nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

*6. Personale e Contratti di lavoro – CCNL
attualmente applicati tra normativa pubblica e
privata*

L'AZIENDA SPECIALE tra PUBBLICO e PRIVATO



L.
190/2012/
D.Lgs
231/2021

Natura onorifica
cariche
amministratori
ex art. 6 co.2
D.Lgs 78/2010

D.Lgs
50/2016
Codice dei
Contratti
Pubblici

Normativa in
materia di
Trasparenza ed
Anticorruzione


• Rapporti di lavoro

- risulta sottoposta ad una **disciplina di stampo privatistico**, in quanto per i suoi dipendenti non trova applicazione lo status di dipendente pubblico.
- Al personale delle aziende speciali **non si applica il D. Lgs 165/2001 se non per i principi, Criteri e modalità** che caratterizzano il reclutamento e la selezione del personale di cui all'art. 35 co. 3 del decreto stesso
- Per l'**acquisizione di beni e servizi**, rispetto del **Codice dei contratti pubblici**
- Rispetto delle **norme anticorruzione e trasparenza**
- Disposizioni sui **compensi agli amministratori**, ex articolo 6, comma 2, D. Lgs. 78/2010

L'AZIENDA SPECIALE I CCNL ATTUALMENTE APPLICATI



CCNL APPLICATI AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE SPECIALI SOCIALI LOMBARDE
ASSOCIATE A NeASS



UNEBA	Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale
ANINSEI	Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione
COOP SOC	Cooperazione Sociale
EELL - FP	Enti Locali Funzione Pubblica
DIR. EELL	Diregenti Enti Locali
ANPAS	Associazione Nazionale pubbliche assistenze
ASSOFARM	Federazione Nazionale delle Farmacie Comunali
SEFIT	Servizi Funerari Italiani
CONFSERVIZI	CONFSERVIZI - Asstra - Utilitalia
REGIONE E AUT.LOCALI	Regione e Autonomie locali
SANITA PUBBLICA	Sanità Pubblica

DIVERSI CONTRATTI APPLICATI al PERSONALE 2019

CCNLL APPLICATI AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE SPECIALI SOCIALI LOMBARDE ASSOCIATE A NETWORK NE.A.S.S.

		NUMERO DIPENDENTI PER CCNL APPLICATO											
		UNEBA	ANINSEI	COOP SOC	EELL FP	DIR. EELL	ANPAS	ASSO FARM	SEFIT	CONF SERVIZI	REGIONE E AUT.LOCALI	SANITA' PUBBLICA	TOTALE
A.S.C. OFFERTA SOCIALE AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	VIMERCATE				59								59
A.S.C. DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA	LODI	2			44								46
A.S. COMUNALE "CASA SERENA" - COMUNE DI CILAVEGNA	CILAVEGNA												-
A.S.C. PER I SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA "SERCOP"	RHO												-
A.S. COMUNALE - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - MANTOVA "A.S.P.e F."	MANTOVA				76	2							78
A.S.C. CONSORZIO DESIO E BRIANZA	DESIO				125								125
A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	BOLLATE	3			66								69
A.S.C. COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	CREMA						41						41
A.S.C. RETESALUTE	MERATE				83								83
A.S.C. AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VALCAMONICA	BRENO	1			49								50
AZIENDA SPECIALE COMUNALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO BRIANZA	MONTICELLO BRIANZA	55			25								80
A.S.C. SERVIZI ALLA PERSONA "ASCSP" MAGENTA	MAGENTA	24								1			25
A.S.C. AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	CREMONA												-
A.S.C. AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.	SAN DONATO MILANESE				39								39
A.S.C. AZIENDA SOCIALE CASTANO	CASTANO PRIMO	18											18
A.S.C. COMUNI INSIEME A.S.C.I. LOMAZZO	LOMAZZO												-
A.S.C. CENTRO LARIO E VALLI	PORLEZZA-MENAGGIO	53											53
A.S.C. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA - CARAVAGGIO	TREVIGLIO				24								24
A.S.C. ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO	TERNO D'ISOLA												-
A.S.C. PER I SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDALIA	ROMANO DI LOMBARDIA				10								10
A.S.C. AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO MARIANO COMENSE - TECUM	MARIANO COMENSE				23	1							24
A.S.C. PER I SERVIZI ALLA PERSONA - VALLE IMAGNA VILLA D'ALME'	SANT'OMOBONO TERME												-
A.S.C. LE TRE PIEVI - SERVIZI SOCIALI ALTO LARIO	GRAVEDONA E UNITI	20											20
A.S.C. INSIEME PER IL SOCIALE	CUSANO MILANINO	75										4	79
A.S.C. SOCIALE DEL LEGNANESE (SO. LE.)	LEGNANO	3		90	2	1							96
AZIENDA SPECIALE FUTURA	PIOLTELLO		28										28
A.S.C. - CASA ANZIANI UGGIATE	UGGIATE TREVANO												-
A.S. FARMACIE SAN GIULIANO MILANESE	SAN GIULIANO M.SE		47					28	7	1			83
A.S. EVARISTO AMICI	REZZATO	20			20								40
A.S.P. ABBIATEGRASSO	ABBIATEGRASSO	25			2	1							28
A.S.C. MEDIOOLONA	CASTELLANZA	6											6
A.S.S.C. CASALPUSTERLENGO	CASALPUSTERLENGO				52			3					55
A.S.C. GALLIANO	CANTU'												-
A.S.C. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'ASOLANO	CASTEL GOFFREDO										13		13
PESO PERCENTUALE DEI CCNL RISPETTO AL NUMERO DEI DIPENDENTI CUI VIENE APPLICATO		305	75	90	699	5	41	31	7	1	14	4	1272
		24,0%	5,9%	7,1%	55,0%	0,4%	3,2%	2,4%	0,6%	0,1%	1,1%	0,3%	100,0%

		UNEBA	ANINSEI	COOP SOC	EELL	DIR. EELL	ANPAS	ASSO FARM	SEFIT	CONF SERVIZI	REGIONE E AUT.LOCALI	SANITA' PUBBLICA	TOTALE
CCNL PREVALENTE (MAGGIORITARIO) PER AZIENDA		8,5	2	1	12,5		1				1		26
PESO PERCENTUALE DELLE AZIENDE IN CUI E' PREVALENTE IL CORRISPONDENTE CCNL		32,7%	7,7%	3,8%	48,1%		3,8%				3,8%		100,0%

LA STATISTICA COMPRENDE SIA I TEMPI DETERMINATI CHE I TEMPI INDETERMINATI, SENZA DISTINZIONE TRA TEMPI PIENI E PARZIALI - NON SONO COMPRESI GLI INTERINALI

GRAZIE dell'ATTENZIONE e BUON LAVORO

Fonti


Per alcuni dei contenuti di questa presentazione, si ringrazia **GIULIA SPREAFICO** per aver condiviso con NeASS la sua Tesi di Laurea magistrale in Politiche europee ed internazionali «*LA NATURA GIURIDICA IBRIDA DELLE AZIENDE SPECIALI PER I SERVIZI SOCIALI - Analisi e prospettive dell'esperienza lombarda*», anno 2021 - Facoltà di Scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

qualche TESTO PER CAPIRE....

2010



2019



2014

